



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 23-12-2016

Il Responsabile

Giuseppe Bellomo

N. 146 del 23/12/2016

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Accreditamenti
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 183/DIR/2016/100146

OGGETTO: I.R.C.C.S. "Istituti Clinici Scientifici Maugeri s.p.a." (ICS Maugeri s.p.a.) - Autorizzazione al trasferimento definitivo, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, da Cassano delle Murge a Bari, via Generale Bellomo.

IL DIRIGENTE


- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";



- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarica di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alto Organizzazione"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14, stabilisce che: *"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza a distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore. 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8. 5. Lo verifico dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguito in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento. 6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3*



dell'art. 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'art. 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede"

Considerato che l'accreditamento costituisce uno status di potenziale erogatore per conto del Servizio Sanitario Regionale di servizi sanitari e socio-sanitari concesso ad una struttura che abbia determinati requisiti ed in quanto allocata in un determinato luogo, la ratio che caratterizza l'articolo sopra richiamato deve individuarsi nell'esigenza di assicurare che lo spostamento in altro luogo di una struttura già accreditata avvenga eccezionalmente soltanto:

- a) in caso di oggettiva necessità: a tal fine è stato richiesto, quale primo presupposto del trasferimento, la ricorrenza di una situazione di sopravvenuta impossibilità alla continuazione dell'attività nel luogo a suo tempo eletto in occasione dell'accreditamento ma che non sia addebitabile a negligenza, imperizia, o inosservanza di norme da parte del gestore della struttura sanitaria;
- b) in conformità alla programmazione regionale sanitaria, in primo luogo per quanto attiene alla equa e/o razionale allocazione delle strutture sanitarie della medesima tipologia sul territorio aziendale, oltre il quale il trasferimento non è consentito.

Con nota prot. 004/16dir. del 17/03/2016 la Fondazione Salvatore Maugeri ha chiesto l'autorizzazione regionale, ex art. 28 bis L.R. n. 8/2004, commi 2 e 3, al trasferimento definitivo dell'I.R.C.C.S. dall'attuale sede in Cassano delle Murge alla nuova sede eletta in Bari alla via Generale Bellomo, in quanto, secondo la dichiarazione del legale rappresentante, "non si sono concretizzati i presupposti per il rinnovo del contratto di locazione. sub 1) Infatti, l'ampliamento necessario al fine di attivare gli ulteriori n. 12 p.l. assegnati in assetto (così per complessivi 230) nonché per porre in essere l'adeguamento strutturale oramai impracristinabile al fine di far fronte alle rinnovate esigenze, è stato reso impassibile dall'assenza, a tutt'oggi, del rilascio della variante urbanistica da parte delle autorità competenti. sub 2) Vieppiù, in considerazione della situazione economica in cui versa la Fondazione (che, come noto, è attualmente soggetta alla procedura di concordato preventiva con continuità), l'applicazione degli algoritmi contrattuali attualmente in vigore genera lo sopravvenuto insostenibilità, anche alla luce delle previsioni del piano concordato, dei costi di locazione/conduzione/gestione che deriverebbero dall'ampliamento del medesimo".

Ritenuto necessario che le suddette circostanze fossero suffragate da pertinente documentazione al fine di valutare compiutamente la loro idoneità ad integrare il presupposto richiesto dall'art. 28 bis, comma 2, dell'impossibilità sopravvenuta della prosecuzione dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore, con nota prot. AOO_151/6275 del 20/05/2016 questa Sezione ha invitato la Fondazione in indirizzo a produrre i pertinenti atti e/o documenti idonei ad attestare le circostanze sopra rilevate, quali cause della suddetta impossibilità.



Con nota pec del 14/07/2016 la Fondazione Maugeri ha trasmesso la documentazione richiesta attestante l'attivazione sin dal 2012 delle procedure autorizzative di legge per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'immobile sede dell'I.R.C.C.S., ancora in corso.

Con la medesima nota, la Fondazione Maugeri ha ulteriormente precisato le ragioni del richiesto trasferimento, evidenziando in particolare:

- l'incertezza dell'esito delle procedure autorizzative e la lunghezza dei tempi necessari per la realizzazione dell'ampliamento e dell'adeguamento dell'immobile attuale sede, le quali, oltretutto, mal si concilierebbero con l'imminente eventuale rinnovo del contratto di locazione e relativo canone;
- l'inadeguatezza dei mezzi di trasporto pubblico che rendono particolarmente disagiata l'accesso all'attuale sede in Cassano;
- la disponibilità di un immobile su Bari, che, invece, *"... si presenta già, per dimensioni e requisiti, abile a soddisfare le nostre esigenze dimensionali e di accreditamento, offrendoci, altresì, la possibilità di implementare significativamente la nostra offerta alberghiera e sanitaria"*;
- la facilità di raggiungibilità ed accesso dell'immobile individuato nella città di Bari;
- la possibilità che l'attività ospedaliera riabilitativa di "Alta Specialità" (cod. 75 e 28) svolta dall'Istituto sia posta in migliore sinergia con i grandi poli di pronto soccorso/chirurgici di alta specialità del capoluogo regionale.

Ritenute le circostanze addotte idonee ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 28 bis, comma 2, dell'impossibilità sopravvenuta della prosecuzione dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore, verificata la contiguità dei distretti interessati (DSS Unico – Bari e DSS n. 5 - Grumo Appula) dal trasferimento nell'ambito territoriale della ASL BA, con nota prot. AOO_151/9152 del 26/09/2016 questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell'ASL BA, ai sensi del comma 3, art. 28 bis, ad esprimere parere motivato che, nell'ottica di un'equa e razionale distribuzione del territorio aziendale e tenuto conto delle strutture sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario di destinazione ed in quello di provenienza, attesti la conformità o meno del trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa.

Nel frattempo, con Determinazione dirigenziale n. 4 del 09/08/2016, in seguito a conferimento di azienda è stato disposto, con decorrenza dalla data dell'01/10/2016, il trasferimento in favore della "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." (ICS Maugeri spa), con sede legale in Pavia alla via Salvatore Maugeri n. 4, della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti già riconosciuti alla "Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, tra cui quelli per I.R.C.C.S. Fondazione Salvatore Maugeri di Cassano Murge, con sede in Cassano delle Murge alla via per Mercadante Km 2, con i rispettivi servizi, unità operative e le annesse strutture ambulatoriali accreditate.

Con Decreto del Ministro della Salute del 29/09/2016 si è provveduto *"a trasferire la qualifica di I.R.C.C.S. nella disciplina "medicina del lavoro e della riabilitazione" dalla Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione alla società Istituti Clinici e Scientifici Maugeri s.p.a."*



Con nota prot. 234038/1 del 29/11/2016, il Direttore Generale dell'ASL BA, in riscontro alla richiesta di cui sopra, ha espresso parere favorevole alla nuova collocazione dell'I.R.C.C.S. in oggetto, sulla base dei dati ivi riportati (a cui si rinvia) e delle seguenti considerazioni:

"Il trasferimento delle riabilitative dell'I.R.C.C.S. Maugeri dalla attuale sede presso quella eletta in Bari trova giustificazione in quanto già attualmente la maggioranza dei pazienti afferenti alla predetta struttura proviene dal Distretto Unico di Bari e dai Distretti ad esso limitrofi.

Tale trasferimento non assume peraltro significato di penalizzazione per la popolazione residente nel DSS 5 e viciniari, in quanto la presenza dell'I.R.C.C.S. Fondazione "S. Maugeri" nel cuore dell'area metropolitana, in un contesto urbano reso più accessibile dall'uso dei mezzi pubblici, a differenza dell'attuale ubicazione non servita da una sufficiente rete di trasporto pubblico, permetterebbe ai pazienti e ai loro familiari di raggiungere la struttura riabilitativa più agevolmente dalle diverse realtà territoriali della ASL Bari: della migliorata accessibilità potrebbero giovare anche i pazienti che al momento si trovano più in prossimità dell'attuale sede.

Inoltre, l'I.R.C.C.S. Fondazione "S. Maugeri", per quanto riguarda la riabilitazione intensiva dei pazienti post acuti, comprende al suo interno anche moduli ad alta specializzazione riabilitativa di assoluta valenza regionale: 1) cura delle gravi cerebrolesioni acquisite (codice 75, unico per la Provincia di Bari); 2) cura delle lesioni midollari (Unità Spinale codice 28). La presenza di questa struttura in un contesto territoriale di alta specializzazione chirurgica ospedaliero consentirebbe la realizzazione di un percorso agevolato per la riabilitazione post-acuta, con conseguenti e favorevoli ricadute sull'economia gestionale dei pazienti. [...]"

Ritenute congrue e condivisibili le valutazioni del Direttore Generale poste alla base del proprio parere.

Ritenuta, quindi, sussistente la conformità del trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa.

Per quanto suesposto, si propone di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo dell'I.R.C.C.S. "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." (ICS Maugeri spa) da Cassano delle Murge a Bari, via Generale Bellomo, con la precisazione che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:

- a) la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta da parte del legale rappresentante dell'I.R.C.C.S. "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." (ICS Maugeri spa), dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui agli articoli 7 e 8 L.R. n. 8/2004;
- b) l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento sarà richiesta al comune di Bari, il quale la rilascerà senza preventiva richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi del comma 3, articolo 28 bis citato;
- c) conseguita l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, saranno richiesti a questo Servizio, il quale disporrà la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed



accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., da eseguirsi in modo congiunto da parte del Dipartimento di prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 29.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti

(Mauro Micastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

D E T E R M I N A

▪ di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo dell'I.R.C.C.S. "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." (ICS Maugeri spa), da Cassano delle Murge a Bari, via Generale Bellomo, con la precisazione che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:

- a) la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta da parte del legale rappresentante dell'I.R.C.C.S. "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." (ICS Maugeri spa) dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui agli articoli 7 e 8 L.R. n. 8/2004;



- b) l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento sarà richiesta al comune di Bari, il quale la rilascerà senza preventiva richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi del comma 3, articolo 28 bis citato;
- c) conseguita l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, saranno richiesti a questo Servizio, il quale disporrà la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 e s.m.i., da eseguirsi in modo congiunto da parte del Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del co. 2 dell'art. 29.
- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al legale rappresentante dell'I.R.C.C.S. "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." (ICS Maugeri spa), con sede legale in Pavia alla via Salvatore Maugeri n. 4;
 - ✓ Al Direttore Generale della ASL BA;
 - ✓ Al Sindaco del comune di Bari;
 - ✓ Al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge (BA);

 - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" (Felice Altamura)

Il Dirigente Servizio Accreditamenti (Mauro Nicastro)



Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3- del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione SGO dal 23-12-2016 al 04-01-2017

Il Responsabile
Gianni Pulmano

Regione Puglia
Sezione Strategie e Governo e dell'Offerta

Il presente atto originale, composto da n° 040 fasciate, ~~compreso~~ compreso ~~di~~ di allegati, è depositato presso la Sezione SGO, Via Gentile n. 52, Corpo E2, piano 1.

Bari, 23-12-2016

Il Responsabile
Gianni Pulmano